

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4352)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

**Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato
e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata:

a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.563 circa. Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;

b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Università degli studi di Pisa le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a).

Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le relative antenne e pertinenze. L'Università degli studi di Pisa nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella

planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonchè dal comune di Collesalveti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.

Art. 3.

I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Università nel campo delle attività agrarie non possono essere subconcessi.

L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

L'Università di Pisa, nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.

Art. 5.

Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino alla loro scadenza ed i relativi canoni annuali sono di pertinenza dell'Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona; ad essa spettano anche, limitatamente all'annata agraria in corso alla data di assegnazione, i frutti dei terreni condotti direttamente dall'Amministrazione od a mezzadria.

Art. 6.

Il personale in attività di servizio presso la tenuta di Tombolo, appartenente ai ruoli ad esaurimento per il servizio tecnico agrario ed al ruolo dei salariati, è trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed è inquadrato, con carriera e qualifica pari a quelle da esso rivestite e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata, nei ruoli corrispondenti del personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per la amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona o nei ruoli degli operai dello Stato.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.

